

Management Consulting

**Utilizzo dell'intestazione
fiduciaria come strumento
di tutela del proprio patrimonio.
Terza parte**



Management Consulting nasce da una convinzione forte all'interno di Borgogna | The House of Mind: è indispensabile essere veloci ad anticipare i cambiamenti e comunque ad adattarsi ad essi. La nostra inesauribile capacità di apprendere ci permette di essere sempre competitivi e all'avanguardia.



BORGOGNA

MANAGEMENT CONSULTING

Riprendendo l'analisi delle caratteristiche e dei vantaggi dell'intestazione fiduciaria, è utile anche sottolineare che l'intestazione delle quote può avvenire in due differenti modi. Si può infatti realizzare sia tramite l'ausilio di soggetti professionisti che svolgono abitualmente questa attività professionale, oppure avvalendosi di soggetti non professionisti, come ad esempio, amici o familiari.

L'intestazione fiduciaria, come abbiamo già sottolineato, ha come obiettivo principale quella di consentire al titolare di quote di non comparire come socio di una società di capitale, per numerose ragioni.

Esaminiamo quindi i due casi più nel dettaglio.



La fiduciaria è una società che si obbliga alla gestione di beni per conto di uno o più terzi, oltre che dell'amministrazione delle loro attività finanziarie e patrimoniali. Di solito, i clienti delle fiduciarie decidono di affidare i propri beni, le quote di partecipazione o le attività finanziarie alla società, che quindi assume l'impegno di gestirli secondo quanto stabilito con il soggetto interessato, definito anche fiduciante. Principalmente, l'affidamento fiduciario viene utilizzato per la gestione di beni mobili, immobili e del patrimonio che il fiduciante decide di affidare. Questa forma di fiducia è simile a quella di tipo germanico, visto che il soggetto conferente resta titolare delle proprie quote, che non vengono trasferite in proprietà alla società fiduciaria. Quest'ultima si limita a gestire il patrimonio o la contabilità, sulla base di ciò che il fiduciante richiede. La caratteristica principale di questo strumento è la realizzazione di un patrimonio separato, con il conseguente e fondamentale effetto di segregazione. Le quote, quindi, non potranno essere oggetto di aggressione da parte dei creditori del conferente.

La seconda modalità di intestazione di quote differisce dalla precedente, visto che non si realizza per il tramite di un professionista. In questo caso l'intestazione viene effettuata in favore di un soggetto differente da una società, che svolge abitualmente tale attività. Il titolare delle quote, tuttavia, si avvale dello strumento dell'intestazione delle quote per garantire da un lato la gestione delle quote, dall'altro per non comparire come socio. Ovviamente, rispetto all'ipotesi precedente esistono alcune problematiche in più. La società fiduciaria, infatti, ha una determinata forma ed adotta specifiche strumenti di garanzia per tutelare il patrimonio, oltre che per prevenire conflitti. In particolare, la stipula di un contratto con il cliente avviene con forme idonee a consentire l'accertamento del rapporto. Il ricorso ad imprese che svolgono in modo professionale la gestione delle quote fornisce maggiori garanzie di tutela, che derivano proprio dalla gestione imprenditoriale del rapporto. Le garanzie dell'intestazione fiduciaria ordinaria, invece, sono molto minori. L'assenza di un rapporto con un soggetto qualificato potrebbe comportare l'adozione di strumenti non adeguati a fornirne uno standard minimo di protezione per il conferente.

Il problema principale del ricorso all'intestazione fiduciaria di quote per il tramite di un soggetto non professionista, riguarda in particolare il sistema probatorio, nel caso in cui dovessero emergere conflitti sull'esistenza del rapporto giuridico.

Il patto fiduciario in questo caso ha ad oggetto un contratto di cessione quote che, per essere ritenuto valido ed efficace tra le parti, non richiede la forma scritta. La fiducia non amplia né modifica il contenuto del negozio. Questo, infatti, prevede solo la nascita di una serie di obbligazioni, sia di gestione del bene, secondo le modalità eventualmente individuate, e restitutoria, visto che, al termine del rapporto, il fiduciario dovrà ritrasferire il bene al titolare originario.

Quindi, non si applicano le disposizioni dell'art. 2725 c.c., dato che si tratta di un negozio per la cui validità non è richiesta la forma scritta. Di conseguenza, ai fini della prova di tale accordo fiduciario, esistono diversi limiti.

Ciò significa che gli unici strumenti probatori a disposizione sono le cosiddette prove presuntive semplici, oggetto di *libero apprezzamento* del giudice, che sono ammesse solo laddove "gravi, precise e concordanti", come da art. 2729 c.c..

È ammessa è anche la prova per testimoni.